

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2187

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, DORI, BORRELLI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Norme per la tutela degli equidi e loro
riconoscimento come animali di affezione

Presentata l'8 gennaio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende colmare un vuoto normativo che ha lasciato, fino ad oggi, i cavalli e gli altri equidi sprovvisti di un'adeguata tutela, in controtendenza rispetto alla sensibilità che in questi anni è andata diffondendosi nei confronti di questi animali.

Il cavallo, da sempre considerato animale nobile e maestoso, storicamente impiegato per il lavoro e il trasporto, nel tempo ha iniziato ad essere percepito sempre più come fedele compagno di vita, apprezzato per la sua capacità di instaurare profonde connessioni emotive con l'essere umano, fino ad essere considerato vero e proprio animale di affezione. Il legame che si instaura tra un cavallo e il suo proprietario può essere molto forte e profondo. I cavalli sono animali sociali e intelligenti, capaci di riconoscere le per-

sone e di ricordare esperienze passate. Questa capacità di memoria e di riconoscimento rende possibile la costruzione di relazioni di fiducia e affetto reciproco. La comunicazione con il cavallo avviene attraverso un linguaggio non verbale fatto di gesti, espressioni facciali e atteggiamenti corporei. Questa interazione richiede sensibilità e rispetto e, in cambio, può offrire un'esperienza emotiva unica nel suo genere.

La relazione con un cavallo può portare numerosi benefici psicologici; la semplice presenza di un cavallo può infondere calma e tranquillità, grazie al suo comportamento spesso prevedibile e alla sua natura pacifica. Inoltre, il prendersi cura di questi animali richiede impegno e responsabilità, qualità che possono aiutare a sviluppare autostima e fiducia in sé stessi. L'ippoterapia, o terapia assistita con il cavallo, è una

pratica che sfrutta le qualità terapeutiche di questi animali per aiutare persone con disabilità fisiche, psichiche o emotive: l'interazione con il cavallo e il movimento ritmico del suo passo possono migliorare l'equilibrio, la coordinazione e la forza muscolare, oltre a promuovere un senso di benessere generale.

Nonostante il cavallo sia dunque sempre più considerato animale di affezione, lo sfruttamento di questi animali da parte dell'uomo rimane ancora estremamente elevato, determinando gravissimi pregiudizi al loro benessere. In Italia c'è un notevole consumo di carne equina, tanto da rendere il nostro Paese primo in Europa sia per macellazioni di cavalli che per consumo di carne, anche importata dall'estero. Non mancano le macellazioni clandestine e non ci si preoccupa minimamente di indagare sulla carne proveniente dal Canada, dall'Australia, dall'Argentina e dall'Uruguay, tutti Paesi in cui sono stati documentati maltrattamenti e atrocità nell'allevamento così come nella macellazione dei cavalli.

L'Italia continua ad importare dall'Europa e da altri Paesi migliaia di cavalli che viaggiano in condizioni estreme, anche per giorni, rinchiusi nei camion diretti verso i macelli italiani. Questi animali sono costretti a trascorrere ore in camion sovraffollati, affamati, assetati e terrorizzati. E le numerose inchieste, condotte e divulgate da associazioni internazionali come *Animal equality*, confermano continuamente gli abusi e i soprusi ai quali questi animali sono sottoposti.

Un recente parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha evidenziato diverse conseguenze negative che impattano sul benessere di questi animali durante il trasporto verso i macelli, in relazione alla durata del viaggio. Tra queste figurano *stress* da movimentazione, sovra-stimolazione sensoriale, limitazione del movimento, *stress* da calore, lesioni, *stress* da movimento e disturbi respiratori.

È scientificamente provato che dopo viaggi di 10-14 ore possono verificarsi disturbi clinici delle vie respiratorie. Dopo circa 3 ore sono stati segnalati indicatori comportamentali di sete, mentre dopo ap-

pena 1-3 ore di trasporto sono stati riferiti biomarcatori fisiologici di disidratazione. Maltrattamenti inaccettabili, preludio della triste sorte che li attende una volta arrivati a destinazione.

Altra problematica legata alla macellazione dei cavalli è la poca tracciabilità delle loro carni e la conseguente immissione sul mercato di prodotti non destinati al consumo umano.

È bene rammentare che ad oggi, quando un equide viene registrato nella banca di dati è possibile scegliere tra due classi: non destinato alla produzione di alimenti (non Dpa), e quindi destinato a tutte le attività sportive, agonistiche, lavorative; e destinato alla produzione di alimenti (Dpa), ossia volto alla produzione di alimenti per il consumo umano. La differenza fondamentale è che le carni degli equidi Dpa dovrebbero essere tracciate e, dunque, sottoposte a stringenti controlli. A tali animali ad esempio non possono essere somministrati farmaci che potrebbero nuocere alla salute umana. Eppure, la cronaca recente riporta numerosi episodi che sconfinano nell'illegalità. Le frodi alimentari, la contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri, oltre ad essere pericolosi per la salute dei cittadini, come ha più volte ricordato il Corpo della Guardia di finanza, possono alimentare i circuiti del lavoro nero, dell'evasione fiscale, del riciclaggio e della criminalità organizzata. I sistemi criminali riescono, ad esempio, a macellare equidi non destinati alla produzione di alimenti e a immettere le loro carni sul mercato ricorrendo a falsificazione dei passaporti, dei timbri sanitari e delle necessarie certificazioni.

D'altro canto, negli ultimi anni in Italia stiamo assistendo a un ampliamento di fatto del concetto di « animale d'affezione » a numerose specie animali, nonostante la legislazione non sia stata aggiornata in tal senso: basti pensare che anche gli interventi quotidiani svolti dalle guardie ecozoo-filiche volontarie non riguardano più solo cani e gatti, ma anche conigli e altri animali da cortile, compresi gli equidi da compagnia. Nonostante che negli ultimi anni siano state avanzate diverse proposte di legge per

riconoscere i cavalli come animali di affezione e vietarne la macellazione, l'Italia non si è ancora dotata di una legge specifica in materia.

Un significativo cambiamento nel modo di vivere e percepire il cavallo è avvenuto con l'emanazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, il quale ha ufficialmente riconosciuto il cavallo come « atleta », ponendo l'Italia tra i Paesi all'avanguardia nella tutela e valorizzazione degli animali impiegati nelle attività sportive.

In particolare, il titolo IV del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 è interamente dedicato alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, focalizzandosi sugli sport equestri. Tra le disposizioni principali, l'articolo 22 stabilisce che un cavallo può essere considerato « atleta » se soddisfa tre requisiti: essere identificato tramite un documento ufficiale, non essere destinato alla produzione alimentare ed essere iscritto nel repertorio dei cavalli atleti. Inoltre, l'articolo 23 prevede visite veterinarie annuali e vaccinazioni obbligatorie per i cavalli sportivi. Ulteriori misure includono il divieto di macellazione degli animali utilizzati in attività sportive e l'obbligo per i proprietari di stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni. Tale decreto legislativo ha rappresentato un traguardo fondamentale per la Federazione italiana sport equestri (FISE), che da

decenni perseguiva il riconoscimento legale del cavallo come atleta, contribuendo così a garantire una maggiore tutela del benessere e della salute di questi preziosi compagni di sport. La presente proposta di legge, che si compone di sei articoli, intende estendere a tutti gli equidi tale sistema di tutele.

L'articolo 1 stabilisce i principi e le finalità della proposta di legge, la quale sancisce il riconoscimento da parte dello Stato degli equidi quali animali di affezione, favorendo la promozione e la regolamentazione della loro tutela.

L'articolo 2 fissa le norme per l'identificazione degli equidi, attraverso l'iscrizione in appositi registri anagrafici da istituire presso le aziende sanitarie locali.

L'articolo 3 definisce disposizioni per la riconversione degli attuali allevamenti di equidi destinati al consumo umano, secondo criteri compatibili con il riconoscimento dei cavalli quali animali di affezione.

L'articolo 4 detta disposizioni per il reinserimento o l'utilizzo degli equidi in esubero provenienti dagli allevamenti intensivi oggetto di riconversione.

L'articolo 5 detta le disposizioni per concedere incentivi alle aziende per la riconversione degli allevamenti di equidi, definendo le relative coperture finanziarie.

Infine, l'articolo 6 definisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni introdotte dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali e finalità)

1. Il cavallo, il *pony*, l'asino, il mulo, il bardotto, gli ibridi di cavallo e zebra e gli ibridi di asino e zebra, di seguito denominati « equidi », sono riconosciuti quali animali di affezione. Lo Stato promuove e disciplina la loro tutela attraverso la promozione di misure atte alla loro protezione e all'educazione delle future generazioni al rispetto nei loro confronti.

2. Sono vietati, in tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equidi nonché la loro esportazione o importazione per la macellazione.

3. È vietato utilizzare gli equidi in tutte le attività che comportano l'esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o dannosi per l'equilibrio psico-fisico o contrari alla dignità degli animali stessi.

4. È vietato utilizzare gli equidi per la produzione di carne, pelli, pelliccia o farmaci.

Art. 2.

(Identificazione degli equidi)

1. Presso le aziende sanitarie locali (ASL) è istituito il registro anagrafico degli equidi, tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l'anagrafe degli equidi di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 21 dicembre 2021, adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque detiene equidi, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverli nel registro anagrafico di cui al comma 1.

3. Tutti gli equidi iscritti nel registro anagrafico di cui al comma 1 devono essere indicati con la dicitura « Non Dpa – non destinati alla produzione alimentare ».

4. Il servizio veterinario dell'ASL competente per il territorio nel quale l'equide è custodito provvede a contrassegnare l'equide mediante inoculazione di un *transponder* di identificazione e rilascia un documento dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell'equide. Il proprietario deve notificare al servizio veterinario competente eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equide in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro un mese dall'evento.

Art. 3.

(Misure per la riconversione degli allevamenti)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite linee guida per promuovere la transizione degli allevamenti di equidi destinati alla produzione alimentare verso forme di allevamento che tengano conto dello *status* di animali di affezione ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo degli equidi)

1. Gli equidi in esubero a seguito dei processi di riconversione degli allevamenti di cui all'articolo 3 possono essere:

a) affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali;

b) affidati a strutture private che dispongano di tutte le necessarie autorizzazioni per la detenzione degli equidi, con cui svolgono attività di *pet therapy*;

c) affidati a pensionati e centri di recupero già esistenti sul territorio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e i requisiti per l'affidamento degli equidi.

Art. 5.

(Fondo per la riconversione degli allevamenti)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il « Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi », destinato alla concessione di incentivi economici per le finalità di cui all'articolo 3, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 50.000 euro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è punito con la reclusione da dieci mesi a sei anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi istituito dall'articolo 5.



19PDL0123190